

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2., emanato con Decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 253/2002

Art. 1 oggetto

Art. 2 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 253/2002

Art. 3 sostituzione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 253/2002

Art. 4 modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 253/2002

Art. 5 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 253/2002

Art. 6 modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 253/2002

Art. 7 modifica all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 253/2002

Art. 8 modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 253/2002

Art. 9 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche ai Capi III, IV e VI del Decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 253/2002 (Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2), relativi ai contributi per lo svolgimento di corsi di formazione professionale di cui all'articolo 159 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, (Disciplina organica del turismo) e ai contributi in conto capitale per la realizzazione di sede di scuole di alpinismo, speleologia e sci di cui all'articolo 160 della legge regionale 2/2002.

art. 2 modifiche all'articolo 11 del DPREg 253/2002

1. All'articolo 11 comma 1 del decreto del Presidente della Regione 253/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: <<devono essere presentate>>, sono inserite le seguenti parole: <<, a mezzo Posta elettronica certificata (PEC),>>

b) le parole: <<Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario>>, sono sostituite dalle seguenti parole: <<Direzione centrale competente in materia di turismo >>.

art. 3 sostituzione dell'articolo 12 del DPREg 253/2002

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 253/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art.12
(Criteri e modalità di concessione)

1. Il contributo è concesso ai singoli Collegi nei limiti della disponibilità di bilancio previsto per ciascuno di essi e comunque entro il limite massimo del 95% della spesa ritenuta ammissibile.

2. Nella spesa ammissibile sono compresi i costi per:

- a) compensi ad istruttori ed altri docenti (max 300 euro al giorno);
- b) compensi per coordinamento e direzione (max 300 euro al giorno);
- c) compensi per operatori video;
- d) vitto e alloggio degli istruttori ed altri docenti (max 80 euro al giorno);
- e) rimborso spese trasferta degli istruttori ed altri docenti e del coordinatore dei corsi;
- f) assicurazione R.C. e infortuni per i componenti della commissione esaminatrice, gli istruttori, i docenti, il coordinatore e gli allievi guida alpina- maestro di alpinismo, aspiranti guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia, aspirante guida speleologica e maestro di sci, per le sole giornate di corso e di esame;
- g) acquisto o noleggio materiale didattico e apparecchiature;
- h) spese di segreteria, nel limite del 10% del costo complessivo;
- i) I.V.A., se non detraibile;
- j) skipass, preparazione tracciati (solo per maestri di sci).
- k) noleggio mezzi di trasporto;
- l) solo per maestri di sci: compensi (max 300 euro al giorno), vitto e alloggio (max 80 euro al giorno) e rimborso spese trasferta ai componenti esterni della commissione esaminatrice;
- m) solo per maestri di sci: acquisto divise per gli allievi maestri di sci (massimo 1 divisa per ciascun allievo).

3. Entro il 30 aprile dell'anno successivo alla presentazione della domanda, il Direttore del Servizio competente in materia di turismo, o la Posizione Organizzativa delegata, emette il decreto di concessione del contributo, con il quale viene fissato il termine per la rendicontazione della spesa. Il termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente che deve pervenire prima della scadenza.

4. Con il decreto di concessione può essere disposta in via anticipata un'erogazione fino all'80% dell'importo del contributo.

5. Ai fini della rendicontazione della spesa, i Collegi devono presentare la seguente documentazione:

- a) prospetto riassuntivo delle spese sostenute;
- b) copia non autenticata della documentazione di spesa, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
- c) relazione sulle modalità di svolgimento dei corsi e risultati finali.

6. Ai fini della liquidazione finale del contributo, in caso di svolgimento di più corsi sono ammessi scostamenti nelle spese sostenute rispetto ai preventivi, previa illustrazione e motivazione degli scostamenti verificatisi e purché la spesa complessivamente rendicontata sia pari o superiore a quella ammessa a contributo.>>.

art. 4 modifica all'articolo 13 del DPRReg 253/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 253/2002 le parole: <<Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario >> sono sostituite dalle seguenti parole: <<Direzione centrale competente in materia di turismo >>.

art. 5 modifiche all'articolo 14 del DPRReg 253/2002

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 253/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<< 5. Entro 120 giorni dall'approvazione della graduatoria, i beneficiari inviano mediante PEC all'indirizzo istituzionale della Direzione centrale competente in materia di turismo, il progetto definitivo dell'intervento comprensivo di relazione tecnica e computo metrico estimativo, e gli elaborati grafici muniti di autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla osta necessari all'eseguibilità dell'intervento.>>;

b) al comma 7 le parole: <<dell'incentivazione turistica >> sono sostituite dalle seguenti parole: << competente in materia di turismo>>.

art. 6 modifica all'articolo 23 del DPRReg 253/2002

1. Al comma 5 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 253/2002 le parole: <<dell'incentivazione turistica>>, sono sostituite dalle seguenti parole: << competente in materia di turismo>>.

art. 7 modifica all'articolo 24 del DPRReg 253/2002

1. Al comma 3 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 253/2002 le parole: <<Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario >> sono sostituite dalle seguenti parole: <<Direzione centrale competente in materia di turismo >>.

art. 8 modifiche all'articolo 26 del DPRReg 253/2002

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 253/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 le parole: <<sono tenuti a presentare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario>>, sono sostituite dalle seguenti parole: <<inviano tramite PEC all'indirizzo istituzionale della Direzione centrale competente in materia di turismo>>.

b) al comma 8 le parole: <<dell'incentivazione turistica>>, sono sostituite dalle seguenti parole: <<competente in materia di turismo>>

art. 9 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE